



La costruzione di un sistema duale per integrare formazione e lavoro: normativa nazionale e regionale

Bergamo, 24 Novembre 2015



L'insegnamento: questione da *magistri* o da *doctores*? (1)

L'esperienza (la vita) è **in-trasmissibile**. Finisce con chi l'ha vissuta. Solo la conoscenza (la *scientia*) ricavata dalla e poi sempre controllata nella esperienza (nella vita) è **trasmissibile**. Per questo, diceva Aristotele, si può **insegnare** soltanto **ciò che si sa**.

Tuttavia, poiché la conoscenza non solo nasce dall'esperienza, ma è da essa sempre verificata, ampliata e rigenerata:

1. È vero che non è possibile **insegnare** conoscenze ad altri senza al contempo **(ri)-apprenderele** in sé;
2. Viceversa, è anche vero che, se le conoscenze non sono sempre **(ri)-apprese** in modo nuovo e diverso nella propria vita, non è nemmeno possibile **insegnarle** in maniera soddisfacente ed efficace.



L'insegnamento: questione da *magistri* o da *doctores*? (2)

• Se no, abbiamo:

- La dimenticanza dell'*Homines dum docent discunt* (Seneca) o dello *Studendo coepit docere* di Irnerio.
- Il lacaniano trasmettere un sapere anonimo, ripetitivo, privo di personalizzazione (di differenze), senza desiderio, tipico di: Orbilio (Orazio), Agamennone (*Satyricon*), Olopherne o Bridé (Gargantua), Epistemone (Pantagruel) e così via.
- l'assenza de *Il professore del desiderio* di P. Roth o del *Diario di scuola* di Pennac o dei Mario Lodi e degli Alfredo Giunti che si sono succeduti sempre nelle scuole di ogni tempo, lasciando un segno incisivo e fascinoso negli alunni.



Irnerio
Fondatore
dell'Università di
Bologna



L'insegnamento: questione da *magistri* o da *doctores*? (3)

Non si può insomma separare **sapere ed esperienza, conoscenze e vita, astratto (discreto) e concreto**. O, il che è lo stesso, sposare la **teoria dei due tempi**, secondo la quale esisterebbe:

- il **tempo della formazione** nel quale si apprende senza mai insegnare quanto appreso e il **tempo della professione** nel quale si insegnerebbe quanto appreso senza mai **ri-apprenderlo** di nuovo, allargandolo e approfondendolo;
- Il tempo prima dello studio e poi del lavoro; prima della teoria e poi della pratica; prima del generale astratto e poi del particolare concreto, prima delle competenze trasversali e poi di quelle specifiche professionali ecc...

I due tempi separati non hanno legittimità epistemologica, psicologica, pedagogica e metodologica: ***simul stabunt simul cadent***.



L'insegnamento: questione da «apprendistato *magistrale*»

- Per questo **l'apprendistato**, inteso come pratica contestualizzata, progressiva, inserita in contesti significativi di attività autentica in cui a volta a volta si «condividono discorsi comuni, un vocabolario, modi di costruire argomentazioni», è la metodologia più efficace:
 - per superare la teoria dei due tempi;
 - per sostituire al paradigma separativo quello compositivo
 - per scoprire quanto «le astrazioni distaccate dalle pratiche» collassino qualitativamente in tutti i campi le pratiche stesse, ma ancora di più in quello specifico dell'insegnamento e dell'apprendimento.



L'insegnamento: più per *magistri* che per *doctores*

- Priorità della formazione iniziale dei docenti, dunque è:
- diventare *apprendisti-praticanti* dei complessi processi di insegnamento-apprendimento individuali e sociali in modo sempre più *protagonisticamente* e *profondamente critico-riflessivo*;
- non limitarsi a conoscere teorie su tali processi o ad osservarli agiti da altri, magari con la pretesa ortopedica di correggerli o soteriologica di cambiarli, senza praticarli e viverli in prima persona.




Apprendistato formativo: se è incentivato nel privato.....

- Nelle **imprese private**, la norma nazionale esalta l'**apprendistato formativo**, riconoscendolo anche come contratto di lavoro a tempo indeterminato, ancorché risolvibile da ambo le parti alla fine della sua durata.
- Lo incentiva anche economicamente il d.lgs. 81/2015, perfezionando i combinati disposti della legge 53/2003, 30/2003 e del d.lgs. 167/2011, e lo elegge, con il **sistema duale**, a perno di un percorso formativo ordinamentale alternativo a quello tradizionalmente scolastico.

Nel privato, l'apprendistato formativo può diventare, perciò, come accade in moltissimi altri paesi, la via d'accesso alternativa anche alle professioni più alte.



SISTEMA DUALE





... esso è contrastato nello statale

- Nello **Stato**, tuttavia, la norma nazionale non prevede l'istituto dell'apprendistato.
- Non si potrà mai, perciò, con la normativa vigente, diventare docenti frequentando il percorso formativo in apprendistato del sistema duale. Bisogna vedere, dunque, se l'attuale sistema di formazione iniziale è in grado di:
 - rendere i docenti veri praticanti protagonisti criticamente riflessivi dei processi di insegnamento-apprendimento
 - rendere i docenti competenti nell'insegnare e nell'apprendere, superando in azione a livello psicologico, epistemologico, metodologico-didattico ed organizzativo la *teoria dei due tempi* e il sottostante *paradigma separativo*.



Privato flessibile e statale rigido


- Questa esclusione dell'apprendistato dalla formazione iniziale e dal reclutamento dei docenti nella scuola statale sorprende perché, mentre il Job Act flexibilizza i rapporti di lavoro (elimina l'art. 18, introduce il contratto a tutele crescenti, avvalorando le più svariate, ma precarie, forme di lavoro autonomo e "indipendente"), la legge 107/2015 li irrigidisce.

Pensata, come scrive il capo del governo ai primi 85 mila docenti messi in ruolo, per eliminare come "ingiustificato e odioso" il precariato, ha finito per ingessare in un reclutamento soltanto centralistico, uniforme e a tempo indeterminato il lavoro docente, escludendo proprio soltanto l'istituto flessibile dell'apprendistato.

Fatto è che, con questa impostazione, la media dell'età dei precari assunti in ruolo con le ultime immissioni è 41 anni (con la precedente immissione dell'epoca Gelmini era 44 anni).



Tipologie e titoli conseguibili





Tipologie Apprendistato (art. 41 d.lgs. 81/2015)

L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani.

- Per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
- Alta formazione e ricerca.
- Professionalizzante

Sistema duale

"integrano
organicamente
formazione e lavoro"



Disciplina generale (art. 42)

I punti in comune alle tre tipologie

Avvio

- **Contratto** con **Piano Formativo Individuale PFI** (cfr. moduli/formulari CCNL/EB).
- **Rispetto dei limiti di assunzione**: 3 apprendisti ogni 2 dipendenti qualificati (rapporto 1:1 in imprese con < 10 dipendenti), non più di 3 apprendisti in aziende con < 3 dipendenti qualificati.
- **Inquadramento** fino a 2 livelli inferiori o retribuzione in misura proporzionata all'anzianità di servizio.
- Gli apprendisti non rientrano nel computo dei limiti numerici.

Durata


- **Tempo Indeterminato** non < 6 mesi.
- In caso di sospensione involontaria (malattia, infortunio) per > 30 gg. possibile prolungare.

Esito

- **Contrattuale** - Recessione possibile con preavviso. Estensione della tutela indennitaria ai licenziamenti ingiustificati (contratto a tutele crescenti). Trasformazione a tempo indeterminato.
- **Formativo** – Registrazione Libretto Formativo, Certificazione Competenze per Titoli studio o qualificazione.



Principali innovazioni del sistema duale





Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,
il diploma di istruzione secondaria superiore e il
certificato di specializzazione tecnica superiore



Candidati

- 15 - 25 anni
- Iscritti biennio Istruzione
- Iscritti IFP Triennali
- Qualificati/Iscritti IFP 4 anno
- Diplomati/Iscritti anno integrativo



Durata

- non > 3 (iscritti IFP Triennali)
- non > 4 (iscritti IFP 4 anno , biennio istruzione)
- non > 2 (iscritti anno integrativo)
- Possibile proroga 1 anno per chi non supera esame o per i qualificati/diplomati che intendono conseguire DI o C IFTS



Formazione esterna

- monte orario: non > 60% dell'orario ordinamentale 2 anno, non > 50% gli altri anni.



Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore



Formazione esterna

- Nessun obbligo retributivo



Formazione interna

- Retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta per le ore di formazione




Lavoratore

- Giustificato motivo licenziamento se non raggiunti OF
- No versamento del contributo pari al 41 per cento del massimale mensile dell'Aspi per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore.
- Contribuzione ridotta al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
- Sgravio totale dei contributi ivi inclusi il contributo di finanziamento della Naspi



Titoli conseguibili





Apprendistato di alta formazione e ricerca



Candidati

- 18 - 29 anni
- Diploma Professionale + Certificato IFTS
- Diploma Istruzione



Durata

- In base a regolamentazione regionale o accordi enti



Formazione esterna

- non > 60% monte ore ordinamentale Ente Formativo o Istruzione Tecnica Superiore

PERCORSO



Apprendistato di alta formazione e ricerca



Formazione esterna

- Nessun obbligo retributivo



Formazione interna

- Retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta per le ore di formazione




Lavoratore

- Giustificato motivo licenziamento se non raggiunti OF
- No versamento del contributo pari al 41 per cento del massimale mensile dell'Aspi per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore.
- Contribuzione ridotta al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
- Sgravio totale dei contributi ivi inclusi il contributo di finanziamento della Naspi.

IMPRESA



Titoli conseguibili





La proposta lombarda di sistema duale

La l. r. 30/2015

Anticipando la scelta del legislatore nazionale:

- Orientata l'offerta formativa del sistema regionale di IeFP
- Alle istituzioni formative accreditate una quota non inferiore al 5% delle risorse complessive delle doti assegnate sia riservata alla realizzazione dei percorsi di qualifica e diploma professionale in apprendistato.



Attuazione

1

- Adottato il decreto Interministeriale: MLPS, di concerto con Miur e con MEF e acquisizione dell'intesa da parte della Conferenza Stato/Regioni e PPAA (in attesa di pubblicazione)

2


- Allegati al DI:
- schema di protocollo impresa/istituzione formativa
- Piano formativo individuale (PFI)
- Dossier individuale

3

- Adeguamento disciplina regionale



Contenuti del DI





Durata massima della formazione esterna all'impresa

- Formazione interna e esterna si integrano per il raggiungimento degli obiettivi formativi
- la formazione in azienda è equiparata a quella nella istituzione formativa,
- contribuiscono con pari dignità all'acquisizione delle competenze necessarie per conseguire il titolo

APPRENDISTATO DI I LIVELLO	
IeFP	60% (I Anno) 60% (II Anno) 50% (III e IV Anno) 50% (anno integrativo per specializzazione)
Istruzione Secondaria Superiore	70% (II Anno) 65% (III, IV, V Anno)
Istruzione adulti	60% dell'orario definito da accordi con strutture formative (Percorsi di I Livello che si integrano con IeFP) 70% (I periodo didattico) 65% (II e III periodo didattico in percorsi di II livello)
Percorsi IFTS	50%
Anno integrativo per esame di Stato	65%
APPRENDISTATO DI III LIVELLO	
Lauree, dottorati, AFAM	60%
Percorsi ITS	60%
Alta Formazione Regionale	60%



Disciplina transitoria

Le Regioni entro sei mesi dalla data di pubblicazione del DI devono adeguare la propria regolamentazione. In assenza

Apprendistato di I livello

Si applica il DI

Apprendistato di III livello

Convenzioni tra datori di lavoro e istituzioni formative e di ricerca